

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 54/26/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento per l'anno 2003 l'Agenzia delle Entrate disconosceva i dividendi erogati nel predetto anno di imposta dalla società Principium S.r.l. alla società Rotundus s.s., e da questa imputati in capo ad Asteria S.p.A., per l'importo di € 40.000.000=, nonché i connessi crediti di imposta per € 20.604.000=, per asserita inesistenza delle operazioni che avevano portato all'attribuzione alla società verificata di utili assistiti da credito di imposta.

Il legale rappresentante di Rotundus s.s. e Asteria S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, impugnavano il predetto avviso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, con sentenza 267/22/10 del 21.6.2010, respingeva i ricorsi riuniti.

Avverso la predetta sentenza Asteria S.p.A. ha proposto appello deducendo, in sintesi:

a) l'omessa pronuncia dei giudici di primo grado in ordine alla nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, stante il rinvio contenuto nello stesso ad atti sconosciuti alla ricorrente, in violazione dell'art. 42 del DPR 600/73 e dell'art. 7 della legge 212/2000;

b) insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 39, 40 e 41 bis, del DPR 600/73, in base ai quali è stato emesso l'accertamento. Quest'ultimo è stato posto in essere ai sensi dei predetti articoli utilizzando l'ipotesi della frode fiscale, in virtù della complessa organizzazione che il gruppo societario Mythos ha artatamente costruito al fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali. Di conseguenza avrebbe dovuto essere utilizzato il più pertinente art. 37 bis del DPR 600/73, recante disposizioni anti - elusive, e si sarebbe dovuto osservare il rigoroso procedimento accertativo ivi previsto (instaurazione obbligatoria del contraddittorio preventivo con la parte; stesura di atto di accertamento specificamente motivato in relazione alle giustificazioni del contribuente). Anche su tale doglianza i giudici di primo grado hanno omesso di pronunciarsi. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, costituitasi in giudizio, ha confermato, per contro, la legittimità della decisione dei giudici di prime cure ed ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminati gli atti di causa, osserva nell'ordine quanto segue:

a) sulla motivazione "per relationem" si è oramai formato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è motivazione completa, sotto l'aspetto della legittimità dell'atto, e non apparente, quella che venga espressa con il rinvio ai motivi ed agli elementi contenuti in un altro atto, riproducendone il contenuto essenziale, in modo da consentire al contribuente di esercitare il suo diritto di difesa.

L'eccezione formulata dall'appellante sul punto è da ritenersi pertanto priva di pregio;

b) parte ricorrente sostiene che l'avviso di accertamento denuncia la presenza di elementi caratterizzanti il fenomeno dell'elusione fiscale e che ciò renderebbe applicabile l'art. 37 bis del DPR 600/73 e la procedura "aggravata" ivi prevista.

Senonché nel caso di specie, come evidenziato dai giudici di prime cure, "...le operazioni poste in essere sono state organizzate al solo fine di frodare il fisco con una serie di operazioni tra varie società facenti capo al gruppo Mythos Arkè...". La fattispecie della frode assume un valore ed un significato più ampio rispetto all'elusione: quest'ultima si sostanzia nell'aggiramento della norma fiscale allo scopo di ottenere un indebito

vantaggio, mentre la frode è caratterizzata da azioni mirate ad effettuare manovre ingannevoli per il fisco, al fine di ottenere falsi rimborsi o falsi risparmi di imposta. Anche l'eccezione formulata dalla contribuente sul punto è pertanto priva di pregio. In considerazione di quanto precede l'appello proposto dalla società va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia, sono liquidate in complessivi € 20.000,00= (ventimila).

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello della società e la condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 20.000,00= (ventimila).